



ORIGINALE

COMUNE DI COMUN NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. 10

in data: **30.07.2015**

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI -
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 -**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19.00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- MORIGGI IVAN, Sindaco	Presente	7. ABATI PIETRO Cons.	Assente
1.CORTINOVIS DANTE ANGELO Cons.	Assente	8. MALPELI AMBRA Cons.	Assente
2.ACETI MARISA Cons.	Presente	9. ALBORGHETTI FEDERICA Cons.	Presente
3.PROVENZI ANGELO SANTO Cons.	Presente	10. BERTULESSI STEFANO Cons.	Assente
4.MANDALETTI EMANUELA Cons.	Assente	11.ROSSONI IVAN Cons.	Presente
5.FERRI LUCA Cons.	Presente	12.PROVENZI GIUSEPPE Cons.	Presente
6.RATTI FRANCESCO Cons.	Presente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **5**

Partecipa il Segretario Comunale **Perrotta Dr. Giuseppe** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Moriggi Ivan** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

ATTESO che, come da nota Ifel dell'8 maggio 2015, il rinvio dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 non incide sugli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto ex lege il pagamento degli acconti di TASI ed IMU va eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e art. 1, comma 688 della legge 228/2012) e che, pertanto, *“il contribuente è in regola se versa l'acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014, salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazioni dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il 28 ottobre 2015”*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la nota Mef 4033/2014 secondo la quale è possibile adottare per la IUC più provvedimenti separati;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Le disposizioni transitorie contenute nel comma 677 della L. n. 147/2013 sono estese anche per l'anno d'imposta 2015 come da Legge n. 190/2014 art. 1, comma 679;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011. Le disposizioni transitorie contenute nel comma 677 della L. n. 147/2013 sono estese anche per l'anno d'imposta 2015 come da Legge 190/2014 art. 1, comma 679;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune;

RICHIAMATO in proposito il d.m. 28 maggio 1993 avente ad oggetto l'elenco dei servizi locali indispensabili dei Comuni e il d.m. 31.12.1983 relativo alla individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale e ritenuto che i servizi indivisibili cui fare riferimento per l'elaborazione della Tasi siano i servizi indispensabili di cui al d.m. 28 maggio 1993 ad esclusione di quelli previsti con d.m. 31.12.1983;

VISTI gli stanziamenti di Bilancio 2015 relativi ai servizi locali indispensabili, come segue:

SERVIZI INDISPENSABILI	COSTI
Servizi connessi agli organi istituzionali (1.1)	34.500
Servizi di amministrazione generale (funzione 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.8)	650.322
Servizi connessi all'ufficio tecnico (funzione 1.6)	131.400
Servizi di anagrafe e stato civile (funzione 1.7)	66.700
Servizio statistico	
Servizi connessi con la giustizia	
Servizi di polizia locale (funzione 3)	62.700
Servizi di leva	
Servizi di protezione civile e tutela sicurezza pubblica	9.500
Servizi di istruzione primaria (funzione 4)	600.050
Servizi necroscopici e cimiteriali	7.350
Servizi di fognatura e depurazione	17.400
Servizi di nettezza urbana	312.400
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	259.550

VISTI gli stanziamenti del Bilancio 2015 relativi ai servizi a domanda individuale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30/07/2018 che determinano un totale costo coperto dalle entrate pari a € 203.600,00 considerato che la parte non coperta va conteggiata ai fini TASI;

RITENUTO pertanto che il costo dei servizi indivisibili ai fini TASI ammonta ad € 1.948.272,00;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

DATO atto che le aliquote e detrazioni TASI dovranno essere pubblicate nel portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2015;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TASI	acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

RITENUTO altresì di determinare le aliquote della TASI per l'anno 2015 come segue:

- per le abitazioni principali non soggette ad IMU e relative pertinenze - aliquota 0,18%;
- per le abitazioni principali e relative pertinenze soggette ad IMU, altri tipi di immobili (secondo abitazioni, aree fabbricabili, fabbricati industriali ...) - aliquota 0,10%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale – aliquota 0,10%

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili”;

Visto l'allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di stabilire, come da premesse che si intendono qui integralmente riportate, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta unica comunale (IUC)-componente TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 non soggette ad IMU	ALIQUOTE : 1,8 per mille
Altri tipi di immobili (abitazioni principali e relative pertinenze soggette ad IMU, seconde abitazioni, aree fabbricabili; fabbricati industriali)	1 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale	1 per mille

- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 21,61% per cento.
- 4) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale, componente TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

TASI	acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

- 5) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- 6) di dare atto che aliquote e detrazioni decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, e dovranno essere pubblicate entro i termini di legge;
- 7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 8) di dichiarare, con voti..., il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Moriggi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perrotta Dr. Giuseppe

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì,

Il Funzionario incaricato
(Lorenzi Marianna)

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 Legge 18/06/2009), quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza reclami;

E' divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Perrotta Dr. Giuseppe)